

ALLEGATO  
all'atto registrato  
03 MAG 2023  
al n° 332  
3

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
**NARNI SPORT ACADEMY**

**STATUTO**



**NARNI SPORT  
ACADEMY**

## Indice

Titolo I – Elementi fondamentali, costitutivi e finalità

Titolo II – Organizzazione e risorse

Titolo III – Organi

Titolo IV – Rappresentanza legale e requisiti

Titolo V – Esercizio sociale e esercizio finanziario

Titolo VI – Norme finali

# ***ASD NARNI SPORT ACADEMY***

## Titolo I

### ELEMENTI FONDAMENTALI, COSTITUTIVI E FINALITÀ

#### Art. 1

L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NARNI SPORT ACADEMY è una associazione priva di personalità giuridica.

#### Art. 2

##### Sede

L'Associazione Sportiva Dilettantistica NARNI SPORT ACADEMY ha sede in Narni, Via Tre Ponti, n. 1. La sede può essere variata senza necessità di apportare modifiche allo Statuto, purché resti sempre ubicata nel Comune di Narni.

#### Art. 3

##### Democraticità, Riconoscimento e Affiliazione

L'Associazione si ispira al principio di democrazia interna e avrà come principi informatori:

- a) l'assenza di fini di lucro;
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- d) la sovranità dell'assemblea;
- e) il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle commerciali marginali.

Si affilierà al CSI (Centro Sportivo Italiano), Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, e/o altre federazioni competenti e a quegli Enti Sportivi Nazionali e Regionali che siano più confacenti alle proprie finalità ed attività. Si impegna a chiedere agli enti competenti e secondo le modalità previste dal CONI il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione, se ed in quanto obbligatorie.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione di impianti ed attrezzature necessarie alle attività nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività stesse.

#### Art. 4

##### Scopo e oggetto sociale

L'Associazione è apolitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

Lo scopo sociale che si propone è quello della diffusione, svolgimento ed organizzazione di attività sportivo-dilettantistiche intese come mezzo di formazione psicofisica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport (basket, bocce, bridge, calcio, ciclismo, equitazione, pesca sportiva, podistica, tennistavolo, volley).

L'oggetto sociale dell'Associazione consiste nello svolgimento dell'attività sportiva ed in generale di quella sportiva dilettantistica e nella relativa attività didattica, sia direttamente, sia tramite convenzioni o accordi con altre associazioni o enti.

Per il miglior raggiungimento degli scopi e dell'oggetto sociale, l'Associazione potrà compiere qualsiasi attività idonea a diffondere, sviluppare e promuovere la conoscenza e la pratica sportiva, mediante:

a) l'organizzazione di manifestazioni sportive, eventi sportivi, campionati, tornei, gare, allenamenti, raduni, stage, master, camp, escursioni, feste ed altre iniziative varie, ed in via secondaria, la somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, al servizio dei propri associati.

Nella propria sede potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri associati attraverso l'apertura di un circolo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed al servizio dell'associazione;

b) l'organizzazione e la promozione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, in proprio o collaborando con altri soggetti;

c) lo studio, la promozione e lo sviluppo di nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

d) la gestione e/o l'acquisizione di impianti, propri o di terzi, nonché campi e strutture sportive di vario genere;

e) l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, tornei, concorsi, manifestazioni ed iniziative delle diverse discipline sportive;

f) l'organizzazione di corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

g) l'organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

h) la stipula di convenzioni ed accordi con soggetti pubblici e privati al fine di fornire ai propri soci soluzioni vantaggiose in merito all'acquisto di abbigliamento ed attrezzature sportive, usufruire di sconti e/o promozioni per l'accesso alle strutture ed agli impianti dedicati all'uso, nonché usufruire di sconti presso le attività ricettive e ristorative convenzionate, anche su proposta delle singole sezioni.

i) la stipula di accordi per lo sfruttamento della propria immagine;

l) lo svolgimento, in via secondaria e non prevalente, delle attività commerciali ritenute necessarie per il reperimento di fondi e risorse economiche atte al conseguimento dell'oggetto sociale.

#### Art. 5

L'articolazione del presente Statuto è comune a tutte le Sezioni sportive. Ciascuna Sezione Sportiva gode di piena autonomia nei confronti delle altre Sezioni.

#### Art. 6

##### Durata

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa può essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altro ente di pari finalità istituzionali o per fini di pubblica utilità.

#### Art. 7

#### Fondo comune e patrimonio

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote degli associati. Il fondo comune potrà variare in conseguenza di operazioni o attività svolte dall'associazione, dei risultati economici degli esercizi sociali, di lasciti, erogazioni liberali, contributi, offerte di pubblici e privati, eventualmente sollecitati da campagne di raccolta fondi, sensibilizzazione o promozione dell'immagine e dell'attività dell'associazione presso il pubblico.

#### Art. 8

#### Utili

Gli eventuali utili di fine gestione annuale, fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto. Gli stessi verranno utilizzati per i successivi esercizi e per il raggiungimento degli scopi statutari.

Ogni Sezione è tenuta a partecipare alle spese generali e di gestione dell'intera associazione, secondo le modalità e le regole stabilite dal Consiglio direttivo.

#### Art. 9

#### Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 01 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

#### Art. 10

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di Legge, del CONI e delle Federazioni a cui le varie Sezioni della ASD sono iscritte.

### Titolo II

### ORGANIZZAZIONE E RISORSE

#### Art. 11

L'organizzazione dell'ASD NARNI SPORT ACADEMY si basa su principi di democrazia interna e sulla elettività e gratuità delle cariche sociali.

#### Art. 12

#### Settori sportivi

L'ASD NARNI SPORT ACADEMY è suddivisa in settori sportivi o "Sezioni", ciascuna della quali si occupa di un singolo sport o attività ricreativa. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge italiana, dal CONI e dalle varie Federazioni.

#### Art. 13

#### Esclusività della carica

Viene espressamente fatto divieto agli Amministratori e ai Dirigenti di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

## Art. 14

### Soci

#### Categorie – Esclusione – Decadenza

I soci si dividono in:

- Soci fondatori: sono coloro che svolgono attività in qualità di dirigenti e di responsabili dell'associazione e delle sue Sezioni. Detti soci versano una quota stabilita dal Consiglio Direttivo e autonomamente dalle singole sezioni.
- Soci sostenitori: sono coloro che intendono sostenere e/o contribuire, a vario titolo ed in forma di volontariato, alle attività dell'associazione. I suddetti soci versano una quota libera e partecipano alle Assemblee senza diritto di voto.
- soci ordinari: sono coloro che facendo richiesta di adesione all'associazione, contribuiscono allo sviluppo delle attività sportive agonistiche ed amatoriali, che sostengono e/o collaborano a vario titolo alle varie attività dell'A.S.D. NARNI SPORT ACADEMY.
- soci atleti: sono tutti coloro che, senza distinzione di età, partecipano alle attività sportive agonistiche e/o amatoriali dell'A.S.D. NARNI SPORT ACADEMY e che possono partecipare anche a tutte le altre attività associative. I Soci atleti possono partecipare alle attività delle Sezioni dell'associazione anche in qualità di Dirigenti responsabili.
- soci onorari: sono coloro i quali vengano designati come tali dall'Assemblea previa proposta del Consiglio Direttivo, in virtù di particolari loro benemeritenze, di attività svolte a favore dell'associazione o del loro ruolo istituzionale all'interno delle comunità e località nei quali l'associazione si trova ad operare.

Tutti i soci hanno diritto di voto in Assemblea e di eleggibilità alle cariche sociali, ad eccezione dei minorenni come in seguito riportato e devono versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

E' garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

La domanda di ammissione dei soci è accettata dal Consiglio Direttivo. Saranno ammessi coloro che abbiano una irreprensibile condotta morale, civile, sportiva.

Ogni socio, a prescindere dalle categorie sopra indicate, è obbligato a versare la quota associativa stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo, da non confondere con le eventuali quote di iscrizione e tesseramento alle attività sportive, richiamata al successivo art. 16.

Il domicilio degli associati, per i rapporti fra loro e l'associazione, è l'ultimo comunicato all'associazione; ogni associato dovrà pertanto farsi parte diligente nel comunicare tempestivamente all'associazione ogni variazione del proprio indirizzo. Coloro che intendono diventare associati dovranno redigere domanda su apposito modulo, accettando incondizionatamente il presente Statuto ed accettando che l'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva siano presupposti essenziali per rivestire la qualifica di associato. Il consiglio direttivo dovrà esprimersi in merito all'accoglimento della domanda entro 60 giorni, comunicando per iscritto all'associato un eventuale rifiuto, che sarà considerato giustificato ogni volta ricorrano nei confronti del richiedente le stesse situazioni previste per il caso di esclusione di cui infra. Per i minorenni, la domanda di associazione è compilata con i dati dell'associato ma deve essere sottoscritta da almeno una delle persone che eserciti la potestà a titolo di conferma dell'impegno al versamento della quota associativa. I soci minorenni non hanno il diritto al voto né all'eleggibilità alle cariche sociali. Non può essere in alcun caso stabilita una partecipazione a carattere temporaneo alla vita associativa. La qualifica di associato si acquista con l'annotazione nel libro degli associati a seguito di delibera favorevole

5. di sponsorizzazioni e/o di contributi di soggetti privati;
6. di elargizioni di soci e terzi;
7. di donazioni, eredità e legati;
8. di eventuali introiti delle attività commerciali ausiliarie.

Art. 16  
Quote associative

Le quote associative non sono trasferibili. Esse non sono rivalutabili. I pagamenti dei contributi, richiesti agli Associati, verranno eseguiti secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. In caso di inosservanza di tali modalità, il Consiglio investirà della questione, mediante apposito rapporto, l'Assemblea, che delibererà l'esclusione dell'Associato inadempiente, costituendo tale violazione giusta causa e grave motivo, legittimanti l'esclusione.

Titolo III  
ORGANI

Art. 17  
Organi associativi

L'associazione ha modalità organizzative rispettose del principio di democraticità interna ed è strutturata nei seguenti Organi statutari:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

ART. 18  
Assemblea

L'Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno, entro e non oltre il 30 (trenta) giugno per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro e non oltre il 31 (trentuno) ottobre per l'approvazione del rendiconto annuale (bilancio consuntivo). L'assemblea in seduta ordinaria è competente a deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo e all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o in altro luogo, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Convocazione e rappresentanza in Assemblea.

L'Assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima dell'adunanza, mediante affissione nella bacheca sociale dell'avviso di convocazione.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

Detto avviso potrà essere inviato, inoltre, a mezzo strumenti informatici o consegnato a mano. L'Assemblea in seduta straordinaria può essere convocata, su richiesta formale, da 5 (cinque) membri del consiglio Direttivo, da 3 (tre) Presidenti di Sezione e dal Presidente ogni qualvolta lo riterrà opportuno, con le stesse regole di convocazione dell'assemblea ordinaria.

Diritto di voto e maggioranze.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto qualunque sia la categoria di associato cui appartiene e ad un solo voto per ogni delega ricevuta, purché in regola con il versamento della quota associativa.

Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in presenza o per delega, della maggioranza degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero di persone presenti. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia, per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, nonché per deliberare l'eventuale trasformazione dell'Associazione in società di capitali, occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi degli associati con diritto di voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ordinari. Il voto è normalmente espresso per scrutinio segreto. Su decisione del Presidente o su richiesta di almeno un quinto degli associati, la votazione può avvenire per alzata di mano, con l'assistenza di due scrutatori scelti dal Presidente fra i presenti.

#### Art. 19

##### Funzionamento dell'Assemblea

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in sua assenza da una delle persone legalmente intervenute all'Assemblea, designata dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Nel caso in cui l'associazione intendesse chiedere il riconoscimento della personalità giuridica, l'Assemblea si costituirà e delibererà nelle forme dell'atto pubblico ovvero osservando le formalità previste dalla normativa pro-tempore vigente quanto a forme e modi per raggiungere tale scopo.

L'Assemblea ordinaria:

- a) delibera l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) decide riguardo alle problematiche afferenti i settori sportivi.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera le modifiche statutarie;
- b) delibera tutto ciò che attiene alla straordinaria amministrazione.

#### Art. 20

##### Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 21 membri, tra i quali figurano:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Direttore Generale;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) i Presidenti di Sezione.

I restanti membri saranno scelti tra i soci in regola con il versamento della quota sociale.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, con espressa previsione che:

I) nel caso la federazione/l'ente di promozione sportiva competente disponga una durata diversa delle cariche sociali, rendendola obbligatoria, questa clausola statutaria si intenderà automaticamente sostituita in tal senso.

II) In ogni caso, i Consiglieri scaduti rimarranno in carica a tutti gli effetti sino alla data dell'Assemblea che dovrà approvare il bilancio consuntivo e provvedere al rinnovo delle cariche.

III) Al termine del mandato, i Consiglieri possono essere riconfermati.

IV) Il venir meno di un Consigliere comporta la cooptazione tra i soci, deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla prima Assemblea utile. Durerà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio.

I Consiglieri saranno scelti tra gli associati. Qualora l'associato sia una persona giuridica, questa potrà designare suoi rappresentanti, anche non associati, tra i candidati alla nomina a Consigliere. Il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, decade dall'ufficio.

**Il Presidente:**

- Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione;
- è responsabile dell'attuazione e del rispetto delle finalità associative;
- firma tutta la corrispondenza dispositiva di tutti gli organi associativi;
- mantiene i contatti con le istituzioni locali;
- il Presidente designa il Vice Presidente e provvede alla nomina del Segretario e del Tesoriere, sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo;
- presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
- viene eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri eletti dall'Assemblea dei soci.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente o, in sua assenza, agli altri Consiglieri, convocare entro 10 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Può delegare una o più delle proprie attribuzioni.

**Il Vice Presidente:**

Ha il compito di sostituire e rappresentare il Presidente in tutti i casi di sua assenza o di suo impedimento.

**Il Direttore Generale:**

- Al Direttore Generale spettano tutti i compiti di amministrazione generale dell'Associazione;
- agisce a diretto contatto con il Presidente e ne attua le direttive;
- è il riferimento dei Presidenti di Sezione e ne coordina l'attività;
- gestisce la corrispondenza sia in entrata che in uscita;
- il Consiglio Direttivo può limitare o estendere l'autonomia del Direttore Generale nello svolgimento del proprio ruolo.

**Il Segretario:**

- agisce sotto la direzione ed il controllo del Presidente, del Direttore Generale e del Consiglio Direttivo;
- redige e conserva i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- tiene aggiornato il libro dei soci;
- gestisce il rinnovo delle cariche;
- gestisce le domande di ammissione a socio;

- è responsabile dell'archivio dei documenti dell'Associazione;
- svolge le funzioni che gli vorrà assegnare il Consiglio Direttivo da regolamentazione vigente.

#### Il Tesoriere:

- gestisce le finanze dell'Associazione;
- compila la prima nota delle entrate e delle uscite sulla base dei dati forniti dai singoli Presidenti di Sezione;
- riscuote le entrate e paga le spese autorizzate dal Presidente e/o del Direttore Generale;
- nello svolgimento delle proprie funzioni collabora con il Direttore Generale.

#### Il Presidente di Sezione:

- il Presidente di Sezione è membro del Consiglio Direttivo. E' scelto tra tutti gli iscritti della Sezione e la sua nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo. Agisce nella rispettiva Sezione sportiva di appartenenza e ne assume la responsabilità organizzativa;
- è responsabile dell'attuazione e del rispetto delle norme statutarie;
- gestisce i rapporti istituzionali tra la Federazione e/o l'ente di Promozione a cui la Sezione sportiva è affiliata;
- il Presidente di Sezione risponde del suo operato al Consiglio Direttivo;
- il Presidente di Sezione risponde personalmente della veridicità di quanto riportato e contabilizzato nella prima nota che sarà trasmessa al Tesoriere dell'Associazione;
- propone il bilancio preventivo e predispone il bilancio consuntivo della Sezione.

### Art. 21

#### Convocazioni e funzionamento del Consiglio Direttivo

Le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due Consiglieri. Esse saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato dall'avviso di convocazione. Detto avviso potrà essere inviato a mezzo strumenti informatici o consegnato a mano, o, in caso d'urgenza, telefonicamente, con un preavviso di almeno ventiquattro ore. Sarà, tuttavia, validamente riunito il Consiglio, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica.

### Art. 22

#### Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### Art. 23

#### Competenze e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società compatibilmente con le disposizioni vigenti. In particolare è competente a deliberare in merito a ammissione, esclusione e recesso degli associati, a fissare le quote associative di adesione, annuali e straordinarie, a predisporre i Regolamenti, a decidere gli investimenti e i disinvestimenti, ivi inclusi l'acquisizione e la dismissione di beni mobili registrati. Il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni al Presidente o al Vice Presidente. Il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la programmazione dell'attività sociale sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Titolo IV  
RAPPRESENTANZA LEGALE E REQUISITI

Art. 24  
Rappresentanza

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, al Vice Presidente. Il potere di rappresentare l'Associazione in giudizio spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, al Vice Presidente. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, potrà nominare avvocati e procuratori alle liti.

Art. 25  
Requisiti per le cariche sociali

Per poter ricoprire cariche sociali, i soci devono possedere i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto la maggiore età;
- b) non aver riportato condanne per delitti dolosi passate in giudicato, connessi all'attività sportiva;
- c) non essere stati assoggettati da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del CSI o di altra Federazione Sportiva Nazionale, a radiazione.
- d) essere in regola con il versamento della quota sociale.

Nel caso di associato – persona giuridica, i requisiti, di cui ai punti a, b, c, debbono essere posseduti dalla persona fisica che, dietro indicazione dell'associato stesso, venga eletta alla carica sociale. Qualora si verificassero casi d'incompatibilità, l'interessato deve optare, entro trenta giorni, per una delle cariche cui sia stato eletto. In caso di mancata dell'opzione nel termine stabilito, egli decade d'ufficio dalla carica più recente. Le cariche rimaste vacanti, a seguito d'opzione o di mancata opzione, sono ricoperte da soggetti nominati in sede di Assemblea.

Titolo V  
ESERCIZIO SOCIALE E ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 26  
Esercizio sociale, esercizio finanziario e rendiconti

L'esercizio sociale inizia il 01 luglio e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo. L'esercizio finanziario coincide con l'esercizio sociale. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo compilerà il bilancio consuntivo ai sensi di legge. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni del Presidente o dei membri del Consiglio Direttivo, il nuovo Presidente e/o i nuovi membri del Consiglio Direttivo dovranno attestare di aver ricevuto tutta la documentazione contabile, dichiarando espressamente di prendere visione ed accettare lo stato economico/finanziario dell'A.S.D. al momento del conferimento di eventuali incarichi e/o mansioni.

Art. 27

Destinazione del risultato d'esercizio e assenza dello scopo di lucro

L'Associazione opera senza scopo di lucro, gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere interamente reinvestiti nell'Associazione, per il perseguimento esclusivo delle finalità associative. E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in forme indirette, i proventi delle attività, nonché fondi, riserve o fondo comune durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge. Potrà quindi esserne deciso l'accantonamento a fondo di riserva, il riporto all'anno successivo a copertura di future perdite o spese di gestione, l'utilizzo per investimenti o acquisto di altri beni o servizi a favore dell'Associazione.

Titolo VI

NORME FINALI

Art. 28

Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorta fra associati, Associazione, Consiglio Direttivo, liquidatori, i membri degli Organi associativi in dipendenza di affari sociali, dell'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dal CONI. Nel caso di norme o disposizioni sopravvenute che prevedano il ricorso agli strumenti della giustizia ordinaria, si intenderà la presente clausola arbitrale quale via obbligatoria di primo grado, con obbligo per il collegio arbitrale di attenersi alle procedure giudicanti previste dal CONI o – se in contrasto con la normativa vigente – alle regole dell'arbitrato rituale. La clausola compromissoria dovrà essere trascritta e richiamata espressamente sulla scheda di adesione di ogni associato ed approvata espressamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 C.C.

Art. 29

Scioglimento e liquidazione

In caso di liquidazione o di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà i liquidatori, determinandone i poteri e la eventuale remunerazione, sempre nel rispetto delle norme vigenti in materia di Associazioni. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione sportiva dilettantistica od ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta di tale destinazione compete all'Assemblea degli associati con le stesse maggioranze previste per la procedura straordinaria.

Art. 30

Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto con esso compatibili, le disposizioni:

- 1) del codice civile, in particolare dagli articoli compresi tra il 14 ed il 42;
- 2) dello Statuto e dei Regolamenti del CSI, riguardanti le associazioni affiliate.
- 3) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

del consiglio direttivo e di versamento della quota associativa; tramite regolamento interno o delibera del consiglio direttivo può essere stabilita la possibilità di accesso, in tutto o in parte, i servizi dell'associazione già prima della delibera favorevole del consiglio direttivo, purché sia stata sottoscritta la domanda di associazione e versata la quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea dei soci con una delega scritta se è in regola con il versamento delle quote e risulta iscritto da almeno tre mesi.

Il socio delegato non può avere più di tre deleghe.

Decade dal diritto di voto il socio che non sia in regola con il pagamento e, qualora entro la fine della stagione non regolarizza la posizione pendente, decade anche dalla qualità di associato come specificato al punto che segue.

L'ipotesi di decadenza si verifica per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione ed è constatata con delibera del consiglio direttivo alla prima riunione successiva al fatto che l'ha provocata o a quando tale fatto è stato portato a conoscenza dell'associazione.

Potrà essere pronunciata dal consiglio direttivo delibera di esclusione dell'associato:

1. per condotta disdicevole;
2. per comportamento contrario allo statuto, al regolamento o alle delibere adottate dall'associazione o dagli enti sportivi cui essa fa riferimento;
3. per lo svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'associazione;
4. per comportamento che arrechi gravi danni all'immagine o al patrimonio dell'associazione ovvero sia idoneo a provarli;

5. in tutti quei casi in cui il comportamento tenuto dall'associato all'interno o all'esterno dell'associazione sia giudicato non coerente con lo spirito associativo, altruista e volontaristico che permea l'associazione. Tale delibera dovrà essere comunicata per iscritto all'associato; la comunicazione potrà essere sostituita dall'affissione alla bacheca sociale nei casi in cui, per l'eccessiva onerosità o difficoltà dell'operazione, il recapito diretto non sia perseguibile. Le dimissioni volontarie dell'associato – da presentarsi per iscritto – così come la sua morte comportano la cessazione del rapporto associativo dalla data rispettivamente della comunicazione o dell'evento, e sono accertate dal consiglio direttivo alla prima riunione utile. Restano altresì salvi i diritti del socio alla restituzione di somme eventualmente concesse all'associazione a titolo di mutuo, anche gratuito, ovvero al rimborso di spese sostenute per conto dell'associazione, se ed in quanto documentate, autorizzate ed inerenti.

Eventuali ricorsi in merito all'accoglimento della domanda associativa, alle delibere di esclusione o decadenza od altre questioni afferenti saranno trattate secondo le modalità previste dal presente statuto.

Le quote associative sono dovute per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno sociale in corso.

La qualifica di associato si mantiene con il rinnovo della tessera associativa.

## Art. 15

### Risorse dell'Associazione

Per il conseguimento degli scopi sociali, l'Associazione si avvarrà:

1. delle infrastrutture sportive di cui acquisterà la disponibilità;
2. delle quote dei soci determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
3. delle quote di iscrizione e tesseramento per attività sportive;
4. di eventuali contributi di enti pubblici;